



Disciplina AIA

come elaborare la relazione di riferimento

I casi in cui è obbligatorio presentare la documentazione, le modalità per procedere alla stesura e le indicazioni ministeriali sulla tempistica

di **Andrea Quaranta**

Environmental Risk and crisis manager
andrea.quaranta@naturagjuridica.com

Nell'articolo *“Emissioni industriali, come elaborare la relazione di riferimento”*, pubblicato sul n. 9/2014 di questa rivista, gli autori¹ hanno analizzato le “Linee Guida sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”, con le quali pochi mesi prima (16 maggio 2014) la Commissione europea aveva fornito dettagliate indicazioni per consentire un’attuazione uniforme della direttiva da parte di tutti gli Stati membri.

A distanza di pochi mesi da *quelle* linee guida, il nostro legislatore, dopo aver emanato le prime, generali, linee di indirizzo in materia di AIA ha promulgato dapprima il D.M. n. 272/2014, con il quale ha, invece, dettato le modalità per la redazione della relazione di riferimento (RdR), e quindi le “seconde linee guida AIA”, che hanno riguardato anche la RdR.

Quella che segue, è una mini-guida operativa utile a chi deve, anche solo in potenza, effettuare la relazione di riferimento.

La RdR: cos'è e come si è evoluta nel nostro ordinamento

Una delle novità più rilevanti introdotte dal de-

Una guida pratica, utile a chi deve redigere il documento relativo allo stato di suolo e acque sotterranee nel sito dell’installazione, al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell’attività.



1 Silvia Campigotto e Andrea Rizzo, B&P Avvocati



creto “emissioni industriali” (D.Lgs n. 46/2014) riguarda l’introduzione, all’interno della disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale, della “relazione di riferimento”, un documento contenente le “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con rife-

rimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività”. Nella Tabella n. 1 una sintesi schematica della RdR.

Tabella 1. La relazione di riferimento in Italia

Condizioni per la predisposizione della RdR	Nel caso in cui l’attività comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione.	
Chi la deve presentare	Il gestore, prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.	
Esame	L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.	
Potere dell’Autorità	Verificare, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la completezza della stessa e della documentazione allegata.	
	Chiedere apposite integrazioni, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, con l’indicazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa.	
	L’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:	<p>adotti le misure necessarie per rimediare all’inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure*.</p> <p>al momento della cessazione definitiva delle attività, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione indicato nell’istanza**.</p>
Contenuto (infra)	Le informazioni devono riguardare almeno:	<p>l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito.</p> <p>se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, nuove misurazioni, effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata.</p>
	Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti, sopra elencati, possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.	
Contenuto (infra)	<p>Modalità per la redazione – rinvio: con uno o più decreti del MATTM sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda. L’art. 29-sexies, comma 9-sexies, infine, stabiliva che con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sarebbero state stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda. Il primo di tali decreti è il n. 272 del 13 novembre 2014 (v. infra)</p>	

Note Tabella 1

- * Ciò avviene se dalla valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione, effettuata al momento della cessazione definitiva delle attività, risulta che l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento.
- ** In questi casi il gestore non deve essere tenuto ad elaborare la relazione di riferimento.



Le linee guida <i>ante litteram</i>	Ancora prima del decreto emissioni industriali, la regione Emilia-Romagna aveva emanato le proprie indicazioni. In merito alla RdR su suolo e acque sotterranee, la regione precisava che: per gli impianti esistenti già rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE (ossia quelli ricompresi nella precedente normativa IPPC), la RdR doveva essere richiesta a decorrere dal 7 gennaio 2014; <ul style="list-style-type: none"> • per gli impianti esistenti non precedentemente rientranti nel campo di applicazione della medesima direttiva, in funzione alla data del 7 gennaio 2013 e rientranti nel campo della nuova direttiva IED, la RdR doveva essere richiesta a decorrere dal 7 luglio 2015; • per gli impianti nuovi la cui domanda è presentata successivamente all'entrata in vigore della direttiva, la RdR doveva essere richiesta prima della messa in esercizio.
Le indicazioni del "Coordinamento"***	Nelle more dell'emanazione del decreto del MATTM volto a stabilire le modalità per la redazione della RdR "le autorità competenti possono concludere i procedimenti in corso prescrivendo la trasmissione della relazione di cui trattasi nei tempi e con i contenuti stabiliti dal citato decreto".
Le <i>prime</i> linee guida AIA	Fermo restando il suggerimento alle autorità competenti di "richiedere la presentazione, ove dovuta, della RdR o l'adeguamento della RdR ancora in corso di validazione", in attesa dell'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'art. 29-sexies, comma 9-sexies del TUA – questione superata a seguito dell'emanazione del DM n. 272/14 – il MATTM precisa che la validazione della RdR di cui all'art. 29-ter comma 1, lett. m) del TUA, non costituisce parte integrante dell'AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'aia, poiché essa può essere effettuata dall'autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto, anche prima del primo aggiornamento dell'AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs n. 46/2014.

*** Il coordinamento per l'uniforme attuazione della normativa sul territorio nazionale.

Le modalità per la redazione della RdR

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies del decreto "emissioni industriali", il DM 272/2014 stabilisce la prime modalità per la redazione della RdR.

Dopo la consueta parte introduttiva relativa al sistema definitorio (aree verdi, *brownfields* e centro di pericolo²), il D.M. elenca i casi in cui è l'obbligatorio presentare la RdR, sintetizzati nella Tabella n. 2.

Come si è visto, la RdR contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee *con esclusivo riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti*, al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo

- 2 Rispettivamente definiti come: le aree in cui è stata esclusa la pregressa presenza di attività che hanno gestito sostanze pericolose pertinenti; il sito interessato da attività pregresse suscettibili di determinare la presenza di sostanze pericolose pertinenti nel suolo o nelle acque sotterranee ad esse associate; le zone in cui, sulla base della struttura dell'installazione, vi è un'elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.

stato al momento della cessazione definitiva delle attività:

1. l'allegato 2 del D.M. n. 272/14 prevede contenuti essenziali e opzionali.
2. Il contenuto minimo essenziale ricalca in parte quello già contenuto nella definizione di RdR³, e prevede alcuni elementi ulterio-

- 3 Ma se ne discosta per i seguenti aspetti. Anche l'allegato 2 fa riferimento all'uso attuale del sito, mentre il riferimento agli usi passati, sia pur previsto "laddove possibile" nella definizione di RdR, viene spostato fra gli elementi che la RdR dovrebbe avere e, quindi, opzionali, a discrezione del gestore che redige la relazione.

Inoltre, nell'allegato 2 da un lato si dà per scontata l'esistenza di misurazioni che, al contrario, nella definizione di RdR si ipotizzavano soltanto e, dall'altro, nel prescrivere nuove misurazioni – nel caso in cui quelle "già disponibili" non dovessero essere sufficienti – non fa più riferimento alle modalità con le quali effettuarle, ovvero alla necessità di tener conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.



Tabella 2. Obbligo di presentare la RdR

		Tempistiche per la presentazione (AIA statale)
Gestori degli impianti All. XII parte II TUA	Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche; • altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale. 	12 mesi dall'entrata in vigore
Attività di cui all'allegato VIII	Ad esclusione dei casi in cui la RdR è dovuta (impianti di cui all'allegato XII), il gestore esegue la procedura volta alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare all'autorità competente la RdR, presentandone gli esiti all'autorità competente stessa	3 mesi dall'entrata in vigore
	Se all'esito della procedura di verifica, risulta necessario presentare la RdR, il gestore la presenta all'autorità competente.	12 mesi dall'entrata in vigore
Eccezione	Le installazioni collocate interamente in mare sono escluse, "per propria natura", dal campo di applicazione del decreto, "non essendo in ogni caso soggette agli obblighi di cui all'art. 29-ter, comma 1, lett. m), del D.Lgs n. 152/06".	
La quattro fasi della verifica della sussistenza		
Identificazione delle sostanze pericolose	L'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose?	
	Le sostanze usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi?	
	Solo in caso di risposta affermativa il gestore è tenuto ad eseguire la seconda fase (in caso di risposta negativa, invece, non è tenuto alla redazione della RdR).	
Valutazione dei quantitativi	Per ciascuna sostanza pericolosa viene determinata la quantità massima di sostanza utilizzata, prodotta, rilasciata o generata (quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla sua massima capacità produttiva; il valore ottenuto per ciascuna classe va confrontato con quello di soglia, riportato nella tabella allegata (Nel caso di più sostanze pericolose si sommano le quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità).	
	Il gestore sarà obbligato ad eseguire la terza fase della verifica soltanto nel caso in cui vi sia stato il superamento di dette soglie, e solo per le sostanze che hanno concorso al raggiungimento delle stesse.	
Valutazione della possibilità di contaminazione	La valutazione viene effettuata per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie, di cui al punto precedente.	
RdR	Se, al termine di tale valutazione, emerge che vi è l' effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa ad uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate "pertinenti" e il gestore è tenuto ad elaborare con riferimento ad esse la RdR.	
Contenuti minimi della RdR (sintesi)		
Le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, ove non già disponibili in applicazione di altra normativa, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente: <ul style="list-style-type: none"> • alle indicazioni di cui alle cit. linee guida della Commissione europea; • alle indicazioni generali di cui all'allegato 3 del D.M. 		
Eccezione	Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	
	In questi casi gli elementi utili per la redazione della RdR, se dovuta, sono quelli specificati nel D.Lgs. n. 36/2003.	



ri⁴, mentre quello “opzionale” prevede, invece, l’indicazione di alcune informazioni disponibili, che il gestore dovrebbe fornire, a sua discrezione, (si “immagina”) per rendere più completa la relazione di riferimento, e una “concessione⁵”.

3. L'allegato 3 del DM, infine, detta i criteri generali per la caratterizzazione:
 - del suolo insaturo (l'allegato indica i criteri che *tendenzialmente* devono essere seguiti per il campionamento del suolo insaturo, nel caso in cui si adotti una strategia basata su una maglia regolare di campioni compositi; la strategia di campionamento che “appare generalmente adeguata” per le nuove installazioni in aree verdi; le valutazioni che dovranno essere effettuate per le nuove installazioni in *brownfields*; il campionamento suggerito per le installazioni esistenti e le modalità con le quali aggiornare la RdR di installazioni già esistenti);
 - delle acque sotterranee (La strategia di campionamento da adottare nel caso della caratterizzazione delle acque sotterranee terrà conto della dimensione del sito e delle condizioni idrogeologiche, nonché dei dati esistenti. Vengono specificati i casi nei quali l’indagine – che in linea generale dovrà interessare l’acquifero superficiale – dovrà essere estesa anche alla falda profonda).

⁴ In aggiunta a quanto previsto dalla definizione di RdR, di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis, del TUA, l’allegato 2 del D.M. 272/2014 prevede come contenuto minimo anche l’illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti, descrivendo in particolare la strategia di campionamento, l’ubicazione dei punti di campionamento, le analisi effettuate, i metodi di campionamento e analisi applicati.

⁵ Infine – così si conclude l’allegato 2 – la relazione di riferimento *può* contenere informazioni in merito allo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di ulteriori sostanze, evidenziando se la presenza di tali sostanze sia attribuibile alla attività pregressa dell’installazione.

BENVENUTI NEL MONDO DELLA **SICUREZZA**

Da oltre 50 anni produciamo segnaletica secondo i più alti standard qualitativi e selezioniamo i prodotti migliori per la sicurezza di migliaia di utilizzatori. Affidabilità e competenza: il nostro impegno, al vostro fianco, ogni giorno.

Cartelli segnalatori
www.cartelli.it



La RdR nelle seconde linee di indirizzo AIA

A distanza di qualche mese da questi due atti, il Ministero dell'Ambiente (MATTM) è intervenuto per dettare "ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzioni e riduzione integrate dell'inquinamento⁶", nati alla luce di quelli "forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea, attraverso parerei relativi alle più frequenti domande (FAQ) inerenti l'applicazione della direttiva 2010/75/UE, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati".

Per quanto concerne la RdR, fermo restando che dal 22 gennaio 2015 (data di entrata in vigore del DM272/14) trova senz'altro applicazione l'art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto "emissioni industriali" - che richiede la presentazione della RdR, con riferimento ad ogni nuova istanza presentata per il rilascio, la modifica o il riesame dell'AIA - il MATTM ha ritenuto opportuno fornire indirizzi circa i tempi:

- con cui integrare le documentazione relativa ai procedimenti attualmente in corso con la RdR (ove dovuta): entro 12 mesi (o: non prima di 12 mesi) dalla pubblicazione del D.M., per le installazioni con procedimenti in corso (o: senza procedimenti in corso);
- di presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 2, del DM 272/2014, attestante la non necessità della stessa RdR (entro 3 mesi, "decorrenti almeno dalla pubblicazione del D.M. 272/2014"; contestualmente all'istanza, per le nuove domande e in caso di modifiche sostanziali⁷).

Inoltre – precisa il dicastero – gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la RdR, nemmeno nella forma della ve-

rifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti: per tali impianti, infatti, gli obblighi connessi alla RdR vanno riferiti esclusivamente alle sostanze pericolose pertinenti eventualmente gestite nel sito, e non alla presenza di rifiuti⁸.

Ove, poi, la RdR sia dovuta, rimane comunque l'opportunità di considerare la presenza dei rifiuti nella definizione di "centri di pericolo", e la facoltà del gestore di integrare la caratterizzazione anche considerando la possibile contaminazione che può essere determinata dalla presenza di rifiuti. ■

I CONTENUTI DELLA RDR

Le informazioni disponibili che dovrebbero essere contenute nella relazione di riferimento riguardano:

1. la descrizione dei criteri adottati per effettuare la valutazione sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee;
2. le destinazioni d'uso future del sito;
3. la descrizione delle attività pregresse svolte all'interno del sito;
4. le informazioni generali riguardanti il contesto geologico/idrogeologico del sito;
5. l'identificazione e la delimitazione cartografica dei "centri di pericolo";
6. le misurazioni già disponibili sull'area di interesse effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, specificando in proposito il set analitico delle indagini, le matrici indagate, la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di indagine, i risultati della caratterizzazione chimico-fisica effettuata per suoli e acque sotterranee;
7. le eventuali iniziative già intraprese o da intraprendere, con riferimento alle sostanze pericolose pertinenti, in esito ai risultati delle misurazioni già disponibili (es. Indagini integrative, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, ecc.).

⁶ Circolare del MATTM n. 12422 del 17 giugno 2015.

⁷ Eventuali lacune di tale documentazione determineranno una richiesta di integrazione all'istanza, o la disposizione di ulteriori specifici approfondimenti; in ogni caso, non potranno giustificare una sospensione dell'attività istruttoria, dal momento che essa può essere svolta parallelamente all'attività di validazione della RdR.

⁸ Sono le sostanze e le miscele così definite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. v-*octies*, del TUA e poi individuate quali "pertinenti" ai sensi dell'allegato 1, punto 1, del DM n. 272/2014. Art.5, comma 1, lett. v-*octies*) 'sostanze pericolose': le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee).